

N. 03059/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05767/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5767 del 2014, proposto da: Caterina Genna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè, Marzia Comandè, Enzo Puccio, con domicilio eletto presso Carlo Comandè in Roma, Via Antonio Stoppani,1;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Marco Forlivesi, Francesca Romana Recchia Luciani, Paola Rumore, Anna Laura Macor, Giorgio Piaia;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/C5

“storia della filosofia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Caterina Genna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/C5 “storia della filosofia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell'art.51 c.p.c., dell'art.97 Cost., degli artt.3, 5, 6 e dell'all.B del D.M. n.76 del 2012, degli artt.3, 4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione dei criteri di cui alla delibera del 14 febbraio 2013.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era membro dell'associazione culturale denominata Società Italiana di Storia e Filosofia, di cui il Prof. Piaia, componente della Commissione di valutazione, era Presidente dal 5 ottobre 2013; che la stessa, unitamente ad altri associati, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bologna del 30 ottobre 2013, contestava, tra l'altro, proprio la suddetta nomina presidenziale; che dunque il predetto Prof. Piaia, trattandosi poi per la Commissione di valutazione di collegio perfetto, si sarebbe dovuto astenere dal giudicare

sull'idoneità all'abilitazione dell'interessata; che in ogni caso, in sede di giudizio, era mancata la considerazione dei titoli, un esame analitico delle pubblicazioni, l'applicazione dei criteri di cui all'art.4 del D.M. n.76 del 2012; che inoltre vi erano state varie carenze procedurali, in relazione ai verbali delle sedute della Commissione - tra l'altro non trasmessi al responsabile del procedimento -, alla sede di svolgimento dei lavori, alle modalità di intervento dei singoli commissari agli stessi.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame e segnalava in fatto, tra l'altro, che il Prof. Piaia in data 17 ottobre 2013 aveva inviato al consiglio direttivo della cennata associazione culturale lettera di dimissioni da suo Presidente, restante in carica per la normale amministrazione e che il predetto consiglio direttivo l'11 gennaio 2014 aveva preso atto delle dimissioni in vista di nuove elezioni; l'Amministrazione deduceva inoltre nel merito l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n.4368 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Con memoria l'interessata ribadiva i propri assunti nel merito.

Nell'udienza del 16 dicembre 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che il Prof. Piaia, componente nonché Presidente della Commissione di valutazione in argomento, aveva un contenzioso in corso con la ricorrente, instaurato sin dall'epoca della predetta valutazione (cfr. atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bologna del 30 ottobre 2013 e verbali dei lavori della Commissione, in particolare il n.15 del 20 novembre 2013 e il n.16 del 29 novembre 2013, all.11, 3 al ricorso) e che pertanto avrebbe dovuto astenersi dal

giudizio (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.4368 del 2014), ricorrendo causa di incompatibilità, ex art.51 c.p.c., estensibile, in virtù del principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, n.325 del 2015).

L'Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5767/2014 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)